

Accesso Civico D. Lgs.vo 33/2013 novellato dal D. Lgs.vo 97/2016

Il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ha modificato ed integrato il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (cd. “decreto trasparenza”), con particolare riferimento al diritto di accesso civico.

Il rinnovato art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013, regola la nuova forma di accesso civico cd. “generalizzato”, caratterizzato dallo “scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.

A tali fini è quindi disposto che “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”.

L'accesso generalizzato è dunque autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione, incontrando, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5-bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni come previsto dall'art. 5-bis, c. 3.

Con la modifica in narrativa ogni cittadino ha la possibilità di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare.

La trasparenza diviene quindi principio cardine e fondamentale dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti con i cittadini.

Il diritto di accesso non è preordinato alla tutela di una propria posizione giuridica soggettiva, quindi non richiede la prova di un interesse specifico ma risponde ad un principio generale di trasparenza ed è uno strumento di controllo democratico sull'operato dell'attività amministrativa volto a promuovere il buon governo e garantire la partecipazione all'attività stessa da parte della società civile.

Ogni cittadino ha diritto di richiedere i documenti, le informazioni ed i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare sul sito pur avendone l'obbligo.

L'**Accesso Generalizzato** non sostituisce l'Accesso Civico semplice il quale rimane circoscritto ai soli atti, documenti ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati da inadempienza.

L'Accesso Generalizzato deve essere tenuto altresì distinto dalla disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 e segg. Della Legge 07/08/1990, n° 241, Accesso cosiddetto documentale. Infatti la finalità dell'Accesso ai documenti ai sensi della Legge 241/90, è differente rispetto all'Accesso Generalizzato in quanto l'ordinamento attribuisce a coloro che vogliono porre in essere il cosiddetto “**Accesso Documentale**” una tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono

titolari; il richiedente infatti deve dimostrare di essere titolare di un *“interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso”*.

L’art. 5 del D. Lgs.vo n° 33/2013 recita testualmente *“tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli”* e che *“i documenti, le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa vigente, devono essere resi accessibili all’accesso civico”* così come previsto all’art. 5 del Decreto Legislativo in narrativa, ogni cittadino ha il diritto di richiedere i documenti e le informazioni o i dati che le Pubbliche Amministrazioni abbiano omesso di pubblicare sul sito pur avendone l’obbligo.

La richiesta va presentata tramite e-mail pelosi@eptbenevento.it alla Dott.ssa Rossella Pelosi Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza o tramite pec istituzionale eptbenevento@pec.it.

Essa è gratuita, non deve essere motivata. Verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, si provvede a pubblicare, entro trenta giorni, il documento, l’informazione o il dato richiesto.

Nel caso in cui quanto richiesto risulti già pubblicato, ci si limita a darne comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.